# GLOSSARIO – LE PAROLE DELLA FORMAZIONE IN FNC3

|  |  |
| --- | --- |
| **Destinatari della formazione** | Sono destinatari delle azioni formative in FNC3:   * lavoratori dipendenti al momento della presentazione dell’istanza; *Paragrafo 3, punto 3.1, lettere a), b) e c)* * disoccupati da almeno 12 mesi, assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato successivamente alla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 10 ottobre 2024 e prima dell’avvio della formazione; *Paragrafo 3, punto 3.1, lettera d)* * lavoratori assunti, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale del 10 ottobre 2024 e prima dell’avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (cosiddetto apprendistato di terzo livello) di cui all’art. 45 del DM 81/2015; *Paragrafo 3, punto 3.1, lettera e)* * disoccupati preselezionati dall’azienda che partecipano alle attività formative insieme agli altri lavoratori per la loro successiva assunzione dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione del saldo; *Paragrafo 3, punto 3.1, lettera f)*   tali destinatari devono essere identificati e comunicati tramite il sistema informativo al momento della presentazione dell’istanza.  Inoltre:   * disoccupati formati per la loro successiva assunzione con contratto stagionale di almeno 120 giorni in aziende dei settori agricolo e turismo (come da codici Ateco allegati all’Avviso) dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione del saldo, *Paragrafo 3, punto 3.1, lettera g)*   tali destinatari devono essere identificati e comunicati tramite il sistema informativo prima dell’avvio della formazione. |
| **Sistemi formativi** | Sono denominati “Sistemi Formativi” i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player. Il programma progetto formativo deve coinvolgere almeno una Big Player in qualità di capofila del Sistema Formativo classificata grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 01/01/2024.  *Riferimento: Avviso FNC3 – Paragrafo 4, punto 4.1, lettera a)* |
| **Filiere formative** | Sono denominate “Filiere formative” i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese micro, piccole e medie che operano preferibilmente nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica. Il programma formativo deve coinvolgere datori di lavoro non classificati grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 01/01/2024 e tale raggruppamento di imprese deve comunque prevedere una capofila.  *Riferimento: Avviso FNC3 – Paragrafo 4, punto 4.1, lettera b)* |
| **Programma formativo** | Identifica l'architettura formativa dei percorsi che compongono l'istanza di sistema o di filiera in FNC3. La capofila carica in piattaforma tutti i percorsi formativi del programma; ciascun datore di lavoro che partecipa al raggruppamento di sistema o filiera accede alla piattaforma per creare la propria istanza e seleziona, dall’elenco dei percorsi formativi caricati dalla capofila, quelli afferenti al proprio progetto formativo identificando uno o più piani in relazione all’associazione o meno ai FPI. Quando tutti i datori di lavoro hanno concluso il caricamento e chiuso le rispettive istanze, la capofila può presentare l’istanza di sistema o di filiera.  *Riferimento: Avviso FNC3 – Paragrafo 4, punto 4.1, lettere a) e b); punto 4.2* |
| **Progetto formativo** | È previsto dall'avviso FNC3 come allegato all'Accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro e descrive l'articolazione della formazione per singolo datore di lavoro. È l'insieme dei piani, e quindi dei percorsi, dell'istanza di un singolo datore di lavoro.  *Riferimento: Avviso FNC3 – Paragrafo 5, punto 5.2; Paragrafo 7* |
| **Piano formativo** | Rappresenta in modo dettagliato gli obiettivi, i contenuti, le metodologie, le tempistiche e le modalità di valutazione di ciascuna sezione del progetto formativo associata a uno o più FPI o non associata a FPI. Nel progetto formativo sono presenti più piani solo ed esclusivamente se un datore di lavoro partecipa a FNC3 in associazione a più FPI o se i destinatari della formazione sono iscritti in parte ad un FPI che partecipa a FNC3 e in parte no.  *Riferimento: Avviso FNC3 – Paragrafo 7, punto 7.2* |
| **Percorso formativo** | Rappresenta l’unità autonoma di apprendimento all’interno del piano formativo da implementare nella piattaforma FNC3 ed è identificato a partire dagli standard di qualificazione e dalla tipologia di attestazione rilasciata.  *Riferimento: Avviso FNC3 – Paragrafo 7* |
| **Standard di qualificazione** | Micro-qualificazioni relative:   * ai singoli Risultati Attesi (RA), come anche specificati nelle relative schede di caso e nei riferimenti operativi a supporto della valutazione, ricompresi nella versione annualmente vigente e nelle versioni storicizzate dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni * alle competenze riferite ai risultati di apprendimento o descrittori comunque denominati relativi ai seguenti quadri:  1. il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze multilinguistiche; 2. il Quadro comune europeo di riferimento per le competenze imprenditoriali (EntreComp), quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze di imprenditività; 3. il Quadro comune europeo di riferimento per le competenze delle competenze personali, sociali e di apprendimento (LifeComp), quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le life skills; 4. egli standard di competenze stabiliti nell’ambito dell’indagine internazionale dell’OCSE-PIAAC, quali riferimenti in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze di numeracy.   *Fonte: Decreto Ministeriale n° 115 del 9 luglio 2024* |
| **Obiettivi di apprendimento** | (Risultati dell’apprendimento) descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento; sono definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia.  *Fonte: Raccomandazione UE su Quadro Europeo EQF, 22 maggio 2017* |
| **Ente pubblico titolare** | Amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:  il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;  2) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;  3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;  4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;  4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attività formative di cui all'articolo 1013-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni afferenti alla competenza delle autorità di cui al numero 4  *Fonte: Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e s.m.i.* |
| **Ente titolare delegato** | Delega delle funzioni di ente pubblico titolare. Nel rispetto della distinzione delle funzioni di regolazione da quelle di erogazione dei servizi, gli enti pubblici titolari, nell’ambito delle proprie regolamentazioni, possono delegare parte delle proprie funzioni a un altro ente pubblico titolare, a propri enti vigilati nonché ad amministrazioni regionali o enti locali. Fanno eccezione le funzioni di indirizzo e regolamentazione nell’attuazione della norma, di rappresentanza nelle sedi istituzionali e di potestà sanzionatoria.  *Fonte: Decreto Interministeriale 5 gennaio 2021* |
| **Ente titolato** | Soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità dei rispettivi enti pubblici titolari.  *Fonte: Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13* |
| **Soggetti ammessi a erogare la formazione** | Oltre agli Enti Titolati sopra descritti sono ammesse altre strutture formative specialistiche quali:   1. centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione; 2. altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, internazionali, nazionali e regionali, svolgono attività di formazione; 3. datori di lavoro dotati di strutture formative aziendali, interne o collegate o di gruppo o di rete di imprese, che abbiano una unità organizzativa identificabile all’interno dell’organigramma con dipendenti esclusivamente assegnati a tale unità organizzativa e in cui l'attività formativa del piano è svolta da docenti con un’esperienza professionale almeno triennale nella specifica disciplina. Le ore di formazione svolte da tali strutture devono essere erogate per almeno il 60% da docenti esterni all’azienda.   *Riferimento: Avviso FNC3 – Paragrafo 7, punto 7.8, lettere a) e b)* |